

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 48

presentata dal Consigliere regionale  
TUNIS

l'11 settembre 2019

Disposizioni in materia di consorzi industriali. Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

I consorzi industriali provinciali sono stati riformati con la legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali). Dal tempo sono intercorsi ben 11 anni che rendono attualmente gli organismi consortili disallineati rispetto alla normativa nazionale in tema di separazione dei poteri di indirizzo e di gestione.

In particolare la proposta normativa mira a dirimere i conflitti tra la normativa regionale e quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione). Allo scopo si propone di riordinare l'assetto e le funzioni degli organi consortili, consentendo alla Giunta regionale di delineare uno statuto uniforme che possa essere applicato dai consorzi congiuntamente garantendo omogeneità nella gestione degli stessi in ambito regionale.

Altro aspetto disciplinato dalla proposta di riordino è quello relativo alla definizione di un percorso più celere e stabile per la chiusura delle ZIR, attualmente ancora in gestione commissariale. La legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) prevedeva infatti che le ZIR venissero soppresse (articolo 7, comma 38) con la gestione di un commissario liquidatore, che trasferisse i beni ai comuni ma sotto condizione che "le attività e le passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni. La procedura liquidatoria deve essere portata a compimento entro centottanta giorni dalla nomina del commissario".

Attualmente le più grosse partite pendenti che, di fatto hanno dilatato i tempi ben oltre i centottanta giorni previsti da legge, riguardano contenziosi fra le ZIR e il gestore unico integrato del ser-

vizio idrico, che sono nel tempo lievitate ad un complessivo importo di circa 27.000.000 di euro (cifra in aggiornamento). Per questo problema, la proposta legge vuole trasferire in capo alla Regione il debito in parola (che è stato e viene tuttora comunque saldato dalla regione in fase liquidatoria) in modo da consentire il trasferimento dei beni ai subentranti senza gravami ed in maniera garantista per l'ente regionale, prevedendo, ope legis un piano di rientro decennale per la società di gestione che, come noto, ha forte partecipazione nel capitale sociale da parte della Regione.

La proposta di riordino pone al centro della politica regionale i comuni e le comunità. Il territorio in cui si estende l'area consortile industriale deve essere parte attiva dello sviluppo industriale che si intende perseguire nel prossimo futuro. Allo scopo è prevista la costituzione di un comitato di indirizzo tecnico presieduto dall'Assessorato regionale dell'industria e di cui saranno componenti permanenti i presidenti dei consorzi, i sindaci dei comuni ricadenti nell'area interessata, il Presidente (o un suo delegato) dell'Anci Sardegna, il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (o un suo delegato) e l'associazione sindacale dei consorzi industriali.

Il comitato d'indirizzo tecnico avrà il compito di verificare, modificare e approvare il programma di sviluppo industriale di ciascun consorzio al fine di costruire in maniera partecipata e condivisa il Piano di sviluppo industriale regionale. Gli stanziamenti previsti (inizialmente pari a 6.000.000 di euro annui per poi divenire 4.000.000 di euro dopo il primo triennio) serviranno quindi oltre che per le finalità di liquidazione delle ZIR, anche per consentire il finanziamento della attività previste nei piani dei singoli consorzi provinciali, attraverso una ripartizione dei fondi che viene programmata con deliberazione della Giunta regionale.

Va infine sottolineato che annualmente il capitolo in questione già presenta una dotazione di 6.000.000 di euro per gli anni 2019-20-21 e quindi non sono necessarie dotazioni ulteriori.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Modifiche all'articolo 4  
della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10  
(Organi dei consorzi industriali provinciali)

1. All'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
"1. Sono organi dei consorzi industriali territoriali:
  - a) l'Assemblea generale, cui competono funzioni di indirizzo sull'attività del consorzio con l'esclusione di ogni potere gestionale, la ratifica dello statuto e la nomina degli organi di amministrazione e di controllo;
  - b) il Consiglio di amministrazione, che approva il Programma triennale di sviluppo industriale del consorzio e a cui competono tutti i poteri di gestione del consorzio;
  - c) il Presidente del consorzio, che convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'ente;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"2. L'assemblea generale è composta:
  - a) dal sindaco di ciascun comune facente parte dell'area in cui ricade il consorzio industriale, o da un delegato;
  - b) dal Presidente della Provincia o della Città metropolitana di Cagliari nel cui territorio si trova il consorzio, o da un delegato;
  - c) da un rappresentante degli imprenditori operanti nel territorio del consorzio nominato dalla Provincia o della Città metropolitana sulla base di una terna di nomi proposta dalla CCIAA competente per territorio;
  - d) da un rappresentante regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale dell'industria.";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:  
"3. L'assemblea generale è convocata e presieduta dal componente più anziano d'età.";
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente:  
"4. Il Consiglio d'amministrazione è com-

posto da un numero fino a 5 membri, eletti dall'assemblea generale tra soggetti esterni alla stessa, di cui necessariamente un rappresentante della Regione, un rappresentante dei comuni competenti per territorio, un rappresentante della Provincia o della Città metropolitana di Cagliari e un rappresentante degli imprenditori, nel rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi negli enti pubblici. Il Consiglio d'amministrazione resta in carica per tre esercizi."

- e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il presidente del consiglio d'amministrazione è eletto fra i componenti dello stesso consiglio."
- f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9 bis. La Regione attraverso l'Assessorato degli enti locali e l'Assessorato dell'industria esercita la funzione di controllo sui consorzi industriali provinciali."

## Art. 2

### Procedura liquidatoria degli enti soppressi

1. La procedura liquidatoria degli enti soppressi dall'articolo 7, comma 38, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è prorogata al 30 giugno 2020. Entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'industria, nomina i nuovi commissari liquidatori ed impartisce a ciascuno di essi apposite direttive sulle modalità delle procedure liquidatorie, che sono comunque finalizzate al trasferimento di attività e passività ai comuni, ovvero alle unioni dei comuni, ovvero ai consorzi provinciali.

2. Le attività di cui al comma 1 non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni, considerando il valore del patrimonio trasferito e salvo diverso accordo fra Regione ed ente subentrante. Gli oneri derivanti da eventuali disavanzi sono a carico della Regione, fatte salve le eventuali responsabilità amministrative e contabili pregresse.

3. I commissari liquidatori di cui al comma 1, sono scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, di categoria non inferiore alla D, tra i dipendenti privati e liberi professionisti con un profilo professionale che sia equiparabile alla categoria D del comparto Regione. Il comma 50 dell'articolo 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), è abrogato. Il relativo compenso è determinato con successiva deliberazione della Giunta regionale, da corrispondersi alla avvenuta liquidazione, oltre ai rimborsi spettanti per spese di trasferta secondo le modalità previste nel CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione.

4. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dai consorzi in liquidazione, sono trasferiti, nella condizione in cui si trovano, al gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna, che subentra nella gestione e si accolla i relativi oneri.

5. I debiti contratti dai consorzi in liquidazione nei confronti del gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale unico della Sardegna sono presi in carico dalla Regione, che provvede a ripianarli in quote uguali in dieci esercizi finanziari. Ai relativi oneri si fa fronte con gli stanziamenti della missione 14 - programma - 01 - capitolo SC06.0763 utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 42, della legge regionale n. 3 del 2008.

6. La Regione è autorizzata a programmare i fondi del capitolo SC06.0763, non utilizzati per le finalità di cui al comma 5 per partecipare agli investimenti previsti nel piano di cui all'articolo 4.

### Art. 3

#### Programma triennale di sviluppo industriale

1. I consorzi industriali territoriali approvano il programma triennale di sviluppo industriale del consorzio, previa acquisizione del parere del comitato di indirizzo tecnico di cui al

comma 2.

2. È costituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di industria, un comitato d'indirizzo tecnico presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di industria o da un suo delegato e composto dai presidenti dei consorzi industriali provinciali, dai sindaci dei comuni ricadenti nell'area territoriale di competenza del consorzio interessato, dai presidenti delle province o della Città metropolitana di Cagliari nel cui ambito territoriale opera il consorzio interessato o da un loro delegato, dal Presidente dell'Anci Sardegna o da un suo delegato, dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali o da un suo delegato e da un rappresentante dell'associazione sindacale dei consorzi industriali.

3. Il comitato d'indirizzo tecnico esprime il proprio parere sul programma di sviluppo industriale di ciascun consorzio.

#### Art. 4

##### Piano di sviluppo industriale regionale

1. La Regione, su proposta degli Assessorati competenti in materia di programmazione e industria, approva, con propria deliberazione, il piano di sviluppo regionale sulla base dei programmi di sviluppo approvati da ciascun consorzio industriale territoriale, determinando eventuali compartecipazioni alle spese necessarie per la realizzazione dei medesimi programmi attraverso la programmazione dei fondi di cui all'articolo 2, comma 6.

#### Art. 5

##### Disposizioni transitorie

1. Gli organi dei consorzi provinciali territoriali sono rinnovati nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019.

2. I consorzi provinciali territoriali adeguano il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro il termine di centottanta

giorni dalla sua entrata in vigore, sulla base di uno schema generale predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008.

3. Nelle more del riordino delle rappresentanze istituzionali consortili, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente in materia di industria, si procede allo scioglimento degli organi dei consorzi provinciali industriali e alla nomina per ciascun consorzio di un amministratore straordinario che rimane in carica fino al 31 dicembre 2019.

#### Art. 6

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 6.000.000 annui per il triennio 2019-2021 ed euro 4.000.000 per il periodo 2022-2028, si fa fronte mediante l'utilizzo di quota parte degli stanziamenti di cui alla missione 14 (Sviluppo economico e contabilità), programma 01 (Industria, PMI, artigianato), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione 2019-2021 e per il periodo 2022-2028 mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse stanziato in conto della corrispondente missione, programma e titolo del bilancio regionale per gli stessi anni.